

La legge 71/2017 e i diritti dei minori in ambiente digitale

*Commento generale n. 25
On children's rights in relation
to the digital environment,
24 marzo 2021*

**Legge 29 maggio
2017 n. 71**

**Disposizioni a tutela
dei minori per la
prevenzione e il
contrasto del
fenomeno del
cyberbullismo**

**«I DIRITTI DEI BAMBINI DEVONO ESSERE RISPETTATI,
PROTETTI E SODDISFATTI NELL'AMBIENTE DIGITALE»**

Un accesso significativo alle tecnologie digitali può supportare i bambini (minori) a realizzare l'intera gamma dei loro diritti.

Tuttavia, se l'inclusione digitale non viene raggiunta, è probabile che le disuguaglianze esistenti aumentino e possano verificarsi nuove disuguaglianze.

III PRINCIPI GENERALI

A. Non discriminazione

Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, **le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia (...) promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.**

Art. 4 – comma 5

Diritto all'istruzione

L'ambiente digitale può consentire e migliorare notevolmente l'accesso dei bambini a un'istruzione inclusiva di alta qualità, comprese risorse affidabili per l'apprendimento formale, non formale, informale, peer-to-peer e autodiretto. L'uso delle tecnologie digitali può anche rafforzare l'impegno tra l'insegnante e lo studente e tra gli studenti. I bambini hanno sottolineato l'importanza delle tecnologie digitali per migliorare il loro accesso all'istruzione e per sostenere il loro apprendimento e la loro partecipazione ad attività extracurricolari

- Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la **formazione del personale scolastico**, prevedendo la partecipazione di un proprio **referente** per ogni autonomia scolastica; la promozione di un **ruolo attivo degli studenti**, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di **peer education**, nella **prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole**; la previsione di misure di **sostegno e rieducazione** dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal MIUR.

Legge 71/17 Art. 4 Linee di orientamento

L'ambiente digitale può aprire nuovi modi per perpetrare la violenza contro i bambini, facilitando situazioni in cui i bambini sperimentano violenza e/o possono essere influenzati a fare del male a se stessi o agli altri.

Le crisi, come le pandemie, possono portare a un aumento del rischio di danni online, dato che i bambini trascorrono più tempo sulle piattaforme virtuali in tali circostanze.

Forme di violenza e sfruttamento e abuso digitalmente facilitati possono anche essere perpetrati all'interno della cerchia di fiducia di un bambino, da familiari o amici o, per adolescenti, da partner intimi, e possono includere la cyberaggressione, incluso il bullismo e le minacce alla reputazione, la creazione o la condivisione non consensuale di testo o immagini sessualizzati, come contenuti autogenerati da sollecitazione e / o coercizione, e la promozione di comportamenti autolesionisti, come il taglio, il comportamento suicida o disturbi alimentari. Qualora i minori abbiano condotto tali azioni, gli Stati parti dovrebbero perseguire approcci di giustizia preventiva, di salvaguardia e riparativa per i minori coinvolti ogniqualvolta sia possibile.

VII - VIOLENZA CONTRO I BAMBINI

ART. 1 L. 71/2017 «Finalità e definizioni»

○ 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere **preventivo** e con una **strategia di attenzione, tutela ed educazione** nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, **assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.**

○ 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Gli Stati parti dovrebbero rivedere, adottare e aggiornare la legislazione nazionale in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani, al fine di garantire che l'ambiente digitale sia compatibile con i diritti stabiliti nella convenzione e nei relativi protocolli facoltativi.

Per comprendere le conseguenze trasversali dell'ambiente digitale per i diritti dei minori, gli Stati parti dovrebbero individuare un organo governativo incaricato di coordinare le politiche, gli orientamenti e i programmi relativi ai diritti dei minori tra i dipartimenti del governo centrale e i vari livelli di governo. Tale meccanismo di coordinamento nazionale dovrebbe coinvolgere le scuole e il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e cooperare con le imprese, la società civile, il mondo accademico e le organizzazioni per realizzare i diritti dei bambini in relazione all'ambiente digitale a livello intersettoriale, nazionale, regionale e locale.

V. MISURE GENERALI DI ATTUAZIONE DA PARTE DEGLI STATI PARTI

A. LEGISLAZIONE

C. COORDINAMENTO

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri **il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo**, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno,
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico,
Ministero della salute,
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
Garante per l'infanzia e l'adolescenza,
Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori,
Garante per la protezione dei dati personali,
associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere,
operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet,
una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori
una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

ART. 3 L. 71/2017 – «Piano di azione integrato» - comma 1

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un **piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo**, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

ART. 3 L. 71/2017 – «Piano di azione integrato» - comma 2

Misure generali di attuazione / art. 3 L. 71/17

- **E.Raccolta e ricerca dei dati** Dati e ricerche regolarmente aggiornati sono fondamentali per comprendere le implicazioni dell' ambiente digitale per la vita dei bambini, valutarne l' impatto sui loro diritti e valutare l' efficacia degli interventi statali. Gli Stati parti dovrebbero garantire la raccolta di dati solidi e completi che siano adeguatamente forniti e che i dati siano disaggregati per età, sesso, disabilità, posizione geografica, origine etnica e nazionale e background socioeconomico.
- **I. Diritti dell'uomo e settore delle imprese** Le imprese dovrebbero rispettare i diritti dei minori e prevenire e porre rimedio agli abusi dei loro diritti in relazione all' ambiente digitale. Gli Stati parti hanno l'obbligo di garantire che le imprese si avvedano a tali responsabilità
- 3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il **codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo**, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un **comitato di monitoraggio** al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza.

Accesso alla giustizia e ai rimedi / L. 71/17 Art. 2 «Tutela del minore»

- Un'adeguata riparazione comprende la restituzione, il risarcimento e la soddisfazione e può richiedere scuse, correzione, **rimozione di contenuti illeciti**, accesso a servizi di recupero psicologico o altre misure. In relazione alle violazioni nell'ambiente digitale, i meccanismi correttivi dovrebbero tenere conto della vulnerabilità dei minori e della necessità di essere rapidi nell'arrestare i danni continui e futuri. Gli Stati parti dovrebbero garantire la non reiterazione delle violazioni, anche mediante la riforma delle leggi e delle politiche pertinenti e la loro effettiva attuazione.
- 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Amministrazione della giustizia minorile

L. 71/17 Art. 7 «Ammonimento»

- I bambini possono essere accusati o riconosciuti come aver violato le leggi sulla criminalità informatica. Gli Stati parti dovrebbero garantire che i responsabili politici considerino gli effetti di tali leggi sui minori, si concentri sulla prevenzione e compia ogni sforzo per creare e utilizzare alternative a una risposta di giustizia penale.
- 1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore eta'.

PROTECTION PROVISION PARTECIPATION

Gli Stati parti dovrebbero promuovere la consapevolezza e l'accesso ai mezzi digitali affinché i bambini possano esprimere le loro opinioni e offrire formazione e sostegno ai bambini affinché partecipino su base paritaria con gli adulti, in forma anonima ove necessario, in modo che possano essere efficaci difensori dei loro diritti, individualmente e come gruppo

La Legge 71/2017

È una legge di tutela dei diritti umani rivolta ai minori, cittadini digitali, che vede come protagonisti di una cultura contro la violenza e le discriminazioni

Per la cultura digitale ispirata alla solidarietà, alla cultura dei diritti e alla legalità

Per la libertà di espressione

Per la protezione e l'autonomizzazione

Per la scuola al centro del territorio, generatrice di cultura digitale, sostegno alla genitorialità

Per una strategia di rete a livello centrale e nei territori (14 leggi regionali di prevenzione e contrasto al fenomeno dei bullismi garantiscono programmazioni sinergiche).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !